

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE  
DEL POLITECNICO DI TORINO**  
**(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 Aprile 2011)**

**ART. 1 - Scopi e finalità**

1. Il Politecnico promuove le iniziative culturali, sociali, sportive, ricreative proposte dagli studenti dell'Ateneo. A tal fine favorisce la costituzione di Associazioni Studentesche, senza fine di lucro, riconoscendone le attività e il ruolo anche attraverso la messa a disposizione di spazi e risorse.
2. Scopo del presente Regolamento è l'istituzione di un Albo delle associazioni studentesche riconosciute dal Politecnico di Torino e la definizione del suo funzionamento.
3. L'iscrizione all'albo ha finalità meramente descrittive delle associazioni e non costituisce indicatore sulla regolarità del loro funzionamento in riferimento ai rispettivi scopi associativi ed alle altre disposizioni civilistiche e fiscali tempo per tempo vigenti.

**ART. 2 - Istituzione dell'Albo**

1. E' istituito con Decreto Rettorale l' "Albo delle Associazioni Studentesche del Politecnico di Torino" (di seguito "Albo"). L'Albo è tenuto presso il Servizio Supporti Istituzionali sotto la responsabilità di un delegato del Rettore.
2. L'elenco delle Associazioni Studentesche iscritte all'Albo, con l'indicazione delle generalità dei legali rappresentanti, è pubblicato sul sito del Politecnico.

**ART. 3 – Finalità delle Associazioni Studentesche**

1. Le Associazioni Studentesche riconosciute dal Politecnico di Torino devono essere costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti dell'Ateneo e senza finalità di lucro, attività di carattere ricreativo, formativo, culturale, sportivo, di sostegno alla didattica, di organizzazione e gestione di spazi per lo studio, di rappresentanza della componente studentesca alle stesse aderenti, che non si pongano in sostituzione o contrasto con le attività istituzionali del Politecnico.
2. Le Associazioni devono essere ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. I loro statuti devono prevedere un organo assembleare che consenta ad ogni associato di prendere parte alla vita sociale, un organo direttivo formato di componenti eletti dall'assemblea e rinnovati periodicamente e un rappresentante legale, espressione del consiglio direttivo.

**ART. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1. Possono essere iscritte all'Albo le Associazioni Studentesche formate da un numero minimo di 30 studenti iscritti al Politecnico di Torino.
2. E' ammessa la partecipazione di laureati del Politecnico o di studenti di altri Atenei fino a un massimo del 10% degli associati.
3. Gli studenti possono aderire anche a più Associazioni. Tali studenti possono ricoprire contemporaneamente cariche sociali solo in una delle Associazioni iscritte all'Albo.
4. Non può essere iscritta all'Albo una Associazione Studentesca che abbia una denominazione sostanzialmente identica ad altra già iscritta o che abbia già presentato domanda di iscrizione.
5. Le associazioni devono essere costituite almeno attraverso scrittura privata registrata, avere uno statuto associativo che contenga tutti gli elementi riportati nel presente regolamento, nonché prevedere il rispetto delle altre condizioni di funzionamento previste dalla normativa vigente per le associazioni non riconosciute, a livello civile e fiscale.
6. Le associazioni devono periodicamente dimostrare di mantenere i requisiti che ne consentono l'iscrizione all'Albo sulla base di modalità e termini che verranno definiti in apposito provvedimento emanato dal Rettore attraverso proprio delegato responsabile dell'Albo.

**ART. 5 – Procedura di iscrizione all'Albo**

1. Le domande per l'iscrizione all'Albo, redatte secondo il modello allegato, devono essere presentate al Servizio Supporti Istituzionali.

2. La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- atto costitutivo e statuto (anche in forma di scrittura privata registrata);
  - verbale dell'assemblea delle ultime modifiche allo statuto con statuto vigente per le associazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento con estremi di registrazione delle modifiche;
  - indicazione del nominativo del rappresentante legale avente potere di rappresentanza dell'Associazione studentesca, con indicazione del suo domicilio e copia di un documento di identità;
  - elenco, sottoscritto dal rappresentante legale sotto la sua responsabilità, degli aderenti all'Associazione Studentesca, con indicazione delle generalità, della firma e, per gli studenti, della matricola; a richiesta, il rappresentante legale deve fornire la documentazione idonea a dimostrare l'adesione di un numero di iscritti almeno pari a quello minimo sopraindicato;
  - certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione e partita IVA (quest'ultima solo se posseduta);
  - dati del conto corrente bancario o postale intestato all'associazione studentesca.

#### **ART. 6 – Durata dell'iscrizione all'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo ha la validità di tre anni. Gli anni sono conteggiati alla data del 31 dicembre e si considera trascorso il primo anno, ai fini della validità, al 31 dicembre successivo alla richiesta di iscrizione all'Albo.

#### **ART. 7 – Rinnovo dell'iscrizione all'Albo**

1. Le richieste di rinnovo dell'iscrizione dovranno essere corredate da relazioni sulle attività svolte e copia dei bilanci e rendiconti dei tre esercizi precedenti. In questa occasione dovrà essere presentato anche copia degli eventuali atti di modifica dello statuto e degli organi associativi, nonché l'elenco aggiornato degli iscritti. Tali documenti devono essere presentanti entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza di validità dell'iscrizione.

#### **ART. 8 - Cancellazione dall'Albo**

1. Viene cancellata dall'Albo l'Associazione Studentesca che abbia presentato la formale rinuncia o che non abbia rinnovato la richiesta alla scadenza del triennio di cui all'art. 7.
2. La cancellazione è altresì disposta d'ufficio quando il numero degli associati, al momento del rinnovo, sia diminuito al di sotto del numero richiesto, nonché quando l'Associazione si sia resa gravemente inadempiente nell'utilizzo delle eventuali risorse messe a disposizione o abbia violato gli obblighi derivanti dai regolamenti di ateneo o abbia svolto attività in contrasto con quelle indicate all'art. 3, commi 1 e 2, nonché sia venuta meno rispetto alle altre condizioni che ne legittimano l'iscrizione.
3. In caso di cancellazione, le eventuali risorse messe a disposizione dall'Ateneo e non utilizzate devono essere restituite al Politecnico di Torino e gli spazi concessi devono essere liberati e resi disponibili.

#### **ART. 9 – Delegato del Rettore**

1. Ai fini delle attività di cui al presente Regolamento il Rettore individua un proprio delegato.
2. Il Delegato del Rettore, oltre a quanto in precedenza previsto, esamina, per il tramite del Servizio Supporti Istituzionali, le richieste di iscrizione all'Albo e di rinnovo e, verificata la sussistenza dei requisiti e la regolarità della documentazione allegata, dispone l'iscrizione all'Albo o il rinnovo. In mancanza, ne dà comunicazione al richiedente, indicando i motivi del rifiuto.
3. Il Delegato del Rettore, su richiesta di qualunque interessato o d'ufficio, dispone altresì la cancellazione dall'Albo nei casi previsti dall'art. 8.
4. In ogni caso di controversia -a titolo esemplificativo e non esaustivo, legata all'iscrizione o alla cancellazione dall'Albo di una Associazione, ecc.- la decisione spetta al Delegato del Rettore,

che si esprime nel termine di 40 giorni dalla richiesta. In caso di ulteriore disaccordo è possibile ricorrere al Garante degli studenti che si deve esprimere del termine di 40 giorni.

5. Il Delegato del Rettore promuove ogni anno, indicativamente nel mese di marzo, un incontro con tutti i rappresentanti legali delle Associazioni iscritte all'Albo al fine di valutare e confrontarsi sull'andamento delle attività, esaminare congiuntamente eventuali criticità e problematiche, ecc.

#### **ART. 10 – Effetti dell'iscrizione**

1. Alle Associazioni Studentesche che hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo e vigente l'iscrizione allo stesso:

- è concesso l'utilizzo, nella loro attività di comunicazione esterna, del riferimento della iscrizione all'Albo delle "Associazioni Studentesca del Politecnico di Torino";
- è assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale e uno spazio dedicato sul sito web dell'Ateneo (nel quale dovranno essere pubblicati l'atto costitutivo dell'Associazione Studentesca e lo Statuto, l'indicazione del nominativo del rappresentante legale, le finalità dell'Associazione e i campi di interesse, nonché il codice fiscale e la partita IVA, quest'ultima se posseduta).

2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per ottenere l'eventuale assegnazione di spazi e risorse all'interno dell'Ateneo, il cui utilizzo dovrà essere conforme alle modalità di apposito regolamento, oltre che alle normali regole generali vigenti anche a livello fiscale.

#### **ART. 11 - Norme finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione il termine di cui all'art. 7 è fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.